

PROPOSTE DELLE OOSS AZIENDALI ALLA C.R.ASTI DI VARIAZIONE STATUTARIA FONDO COMPLEMENTARE

ART.25

Il "Fondo" è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da otto membri di cui quattro eletti dagli iscritti e quattro designati dalla "Banca" **nel pieno rispetto del criterio di partecipazione paritetica della Banca e degli iscritti.**

Al raggiungimento del 1300° iscritto al Fondo, le parti istitutive si incontreranno al fine di verificare l'opportunità di adeguare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente ed alternativamente, tra i componenti rappresentanti della Banca e degli iscritti. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente.

Gli Amministratori che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dall'incarico.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e scadono il giorno di approvazione dell'ultimo bilancio del triennio.

Il loro mandato è rinnovabile.

Per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità contemplati dalla normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall'incarico.

Qualora durante il triennio vengano a mancare uno o più consiglieri:

- se trattasi di membro designato dalla Banca quest'ultima lo sostituisce;
- se trattasi di membro elettivo subentra il primo dei non eletti, in caso di parità dei suffragi prevale il nominativo più anziano di età. **Nell'ipotesi di assenza di non eletti si promuove una nuova elezione per il solo consigliere da sostituire con le stesse modalità previste dall'Appendice 2 del presente Statuto.**

I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al comma precedente restano in carica fino al termine del triennio in corso.

ART.27

Si aggiunge il seguente punto:

H) ai sensi del dlgs 252/2005 nomina il Responsabile del Fondo. Tale nomina deve avvenire con il voto favorevole, in seno alla maggioranza, di almeno tre dei quattro consiglieri eletti dagli iscritti.

ART.30

Il Collegio dei Revisori è composto:

- a) da due membri designati dalla "Banca"
- b) da due membri eletti dagli iscritti

nel pieno rispetto del criterio di partecipazione paritetica della Banca e degli iscritti.

L'incarico del Presidente del Consiglio dei Revisori viene assunto da uno dei membri che non appartiene alla componente che ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

I Revisori debbono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e operano in conformità dell'art.2403 del codice civile, - per quanto applicabile, - ed alla disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla "Covip" circa eventuali anomalie riscontrate. In particolare essi svolgono, tra gli altri, i seguenti compiti:

- 1) controllare le scritture contabili;
- 2) compiere ispezioni e riscontri di cassa
- 3) esaminare i bilanci annuali sui quali riferiscono per iscritto all'Assemblea
- 4) vigilare sul corretto rapporto tra iscritti e "Fondo".

Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Revisori sono trascritti in un apposito libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.

I Revisori durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. Il triennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione.

Per lo svolgimento dell'incarico di Revisore è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità contemplati dalla normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall'incarico.

I Revisori che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio e/o del Consiglio di Amministrazione del Fondo decadono automaticamente dall'incarico.

Nel caso in cui durante il triennio vengano a mancare uno o più Revisori:

- se trattasi di Revisore designato dalla "Banca" quest'ultima lo sostituisce
- se trattasi di Revisore eletto dagli iscritti subentra il primo dei non eletti, **in caso di parità dei suffragi prevale il nominativo più anziano di età. Nell'ipotesi di assenza di non eletti si promuove una nuova elezione per il solo Revisore da sostituire con le stesse modalità previste dall'Appendice 2 del presente Statuto.**

Le parti in grassetto sono in aggiunta e/o modifica dello Statuto vigente.

Asti, 09/07/2008